

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2009, n. 32-12094

Contributo per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B..

A relazione dell'Assessore Migliasso:

La sostituzione del personale in congedo per maternità è un obbligo per l'Ente gestore del servizio che è tenuto a garantire i livelli assistenziali previsti dalla vigente normativa regionale. Per gli enti privati le spese sostenute per il personale dipendente in congedo per maternità sono coperte dall'INPS, per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – IPAB gli oneri per tali sostituzioni ricadono interamente sui bilanci degli stessi e conseguentemente sulle rette praticate dai medesimi nei confronti degli ospiti e degli utenti.

Con l'art. 26 della Legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 era stato istituito il Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari per la sostituzione del personale in congedo per maternità delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, che gestiscono strutture residenziali per anziani.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 38 – 6501 del 23 luglio 2007, aveva stabilito, in via sperimentale, di corrispondere un contributo a totale copertura di tutti gli oneri sostenuti per la sostituzione di personale a tempo indeterminato direttamente dipendente dagli Enti assente per congedi parentali strettamente collegati alla maternità, prevedendo, qualora la somma stanziata non fosse risultata sufficiente, una riduzione per tutti i richiedenti in eguale proporzione rispetto alle spese sostenute, sino al raggiungimento dell'importo totale dello stanziamento di bilancio.

Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 – 8906 del 4 giugno 2008, rilevato che i criteri adottati in via sperimentale erano risultati congrui ed efficienti, riteneva di adottarli in via definitiva, riservandosi di rideterminare la materia al mutare delle condizioni oggettive.

Con l'art. 40 della Legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) si è stabilito di inserire, al comma 1 dell'art. 26 della legge Regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole: “strutture residenziali per anziani” le parole seguenti: “e per minori”.

Rilevato pertanto che con il suddetto art. 40 della Legge regionale 22/2009 si è inteso estendere tale contributo anche alle strutture residenziali per minori e che detto contributo rientra nelle previsioni di spesa finalizzata all'assistenza delle persone anziane e dei minori.

Rilevato che i criteri adottati con la deliberazione della Giunta Regionale n. 31 – 8906 del 4 giugno 2008 risultano tuttora congrui ed efficienti.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 23 aprile 2007, n. 9;

vista la L.R. 30 dicembre 2008, n. 35;

vista la L.R. 30 dicembre 2008, n. 36;

vista la L.R. 6 agosto 2009, n. 22;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di concedere alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza che gestiscono strutture residenziali per anziani e per minori un contributo per sostenere le spese per la sostituzione del personale a tempo indeterminato, assente per congedi parentali strettamente collegati alla maternità;

- di corrispondere il contributo a totale copertura degli oneri sostenuti per la sostituzione di detto personale e, qualora la somma stanziata non risulti sufficiente a coprire i suddetti costi, il contributo stesso verrà ridotto in eguale proporzione agli enti richiedenti;
- il contributo viene erogato annualmente per sostenere le spese dell'anno precedente;
- la spesa trova copertura per l'anno 2009 sul cap. n. 171691 dell'UPB DB 19041.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)